



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale Affari Generali e del Personale

Il Direttore Generale

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

**VISTI** i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

**VISTO** il Decreto Direttoriale del 30 settembre 2015, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 262 del 14 ottobre 2015, con il quale sono stati approvati i nuovi criteri generali per l'erogazione di provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie, in integrale sostituzione dei precedenti DD.DD. del 19 ottobre 2000 e 26 ottobre 2003 (all.1);

**CONSIDERATO** che non si ritiene necessaria l'acquisizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) a corredo dell'istanza di sussidio, attesa l'eccedenza di dati in essa contenuti, ai fini dell'attribuzione delle provvidenze sopra specificate, anche al fine di un allineamento con quanto disposto dal D. Lgs. n.101/2018 di adeguamento alla normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP) n. UE/2016/679, entrato in vigore dal 19 settembre 2018;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere ad una modifica dell'articolo 4, rubricato *Requisiti e condizioni*, dei "criteri generali per l'erogazione di provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie", abrogando la disposizione concernente l'obbligo di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica;

**RITENUTO**, altresì, opportuno procedere all'abrogazione dell'articolo 8, contenente norma transitoria, dei "criteri generali per l'erogazione di provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie", in quanto limita la prescrizione all'anno 2015;

**DECRETA**

**Articolo 1**

E' approvata la modifica dell'articolo 4 dei "criteri generali per l'erogazione di provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie", apportata al fine di escludere l'obbligo di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

✓ Resp. Set.: Bencivenga L.  
Ufficio: AGP-4-Set15  
Data: 25/09/2018

✓ Resp. Div.: De Francesco E.  
Ufficio: AGP-4  
Data: 25/09/2018

✓ Resp. Seg. DG: Tartaglione A.  
Ufficio: AGP\_  
Data: 26/09/2018

## **Articolo 2**

E' approvata l'abrogazione dell'articolo 8 dei "*criteri generali per l'erogazione di provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie*", in quanto concernente una norma transitoria e limitata all'anno 2015.

## **Articolo 3**

Si conferma, per la restante parte, quanto disposto dai "*criteri generali per l'erogazione di provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie*", di cui si allega il testo integrale composto da n. 7 articoli, così come modificato ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente provvedimento. (all.2)

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli opportuni adempimenti.

Roma,

Cons. Roberto Alesse